SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 14 ottobre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.
Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie . . . . Pag. 409

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.
Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare . . Pag. 410

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.
Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti . . . . Pag. 411

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.
Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944. Pag. 412

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.
Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 414

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 415

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.
Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 415

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra . . . . Pag. 416

Ministero di grazia e giustizia: Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato. Pag. 416

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 416

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 416

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 240.

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale innanzi alle autorità giudiziarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura delle indennità giornaliere e di soggiorno spettanti ai testimoni in materia penale e civile, ai sensi degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 27 comma 2° del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è raddoppiata.

La misura dell'indennità chilometrica su via ordinaria, spettante ai testimoni stessi ai sensi degli articoli 2, comma 2° e 27 comma 2° del citato Regio decreto, è aumentata a L. 1,20 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e a centesimi 90 a chilometro per i successivi.

Art. 2.

Alle indennità previste nell'articolo precedente non si applicano le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio n. 241. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1944, n. 241.

Norme concernenti la carica di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, istitutivo del Corpo ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937, n. 1826, che approva il regolamento per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato col R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, pel tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Delle funzioni di procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare può essere incaricato un magistrato ordinario di grado non inferiore al 4°, il quale faccia parte del ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, ruolo magistrati.

Al magistrato incaricato delle funzioni di procuratore generale militare vengono, durante l'esercizio delle medesime, attribuiti a tutti gli effetti le prerogative e gli assegni degli appartenenti al 3° grado dell'ordinamento gerarchico.

Il medesimo nel ruolo ausiliario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ha il grado di tenente generale capo, che conserva, ove si proceda allo scioglimento anticipato del detto ruolo, fino al ricollocamento in congedo degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo stesso.

Art. 2.

Il magistrato ordinario incaricato delle funzioni di procuratore generale militare ai sensi del precedente art. 1, finchè duri l'incarico, è collocato fuori del ruolo organico della magistratura e messo a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 269. — SALVATORI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 242.

Modificazioni all'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale combattenti, e il regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Collegi arbitrali per l'Opera medesima, approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 16, al terzo e quarto comma dell'art. 17 e al primo comma dell'articolo 29 del Regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, in corso al 25 luglio 1943, sono prorogati sino a sessanta giorni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

L'art. 18 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, è sostituito dalla disposizione che segue:

« Art. 18. — L'elenco degli immobili per i quali non fu concordata l'indennità è dall'Opera comunicato al Collegio provinciale arbitrale, nei trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento Sovrano.

« Sulle indennità convenute tra le parti o determinate dal Collegio sono, ad ogni effetto, trasferite le azioni dei terzi.

« Lo svincolo delle indennità depositate alla Cassa depositi e prestiti è disposto dal Collegio centrale arbitrale.

« Qualora il deposito non sia stato ancora effettuato al momento della decisione del Collegio centrale arbitrale, questo può disporre che la indennità sia pagata dall'Opera direttamente agli aventi diritto, con le modalità ed entro i termini nella decisione stessa stabiliti ».

Art. 3.

L'art. 30 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, numero 1606, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, è sostituito dalla seguente disposizione:

« E' istituito in Roma, per l'esercizio delle funzioni amministrative e giurisdizionali, menzionate nelle presenti disposizioni legislative, un Collegio centrale arbitrale composto di un presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere della stessa Corte, di un consigliere di Stato, di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di due esperti nelle discipline economiche ed agrarie.

« Oltre i detti membri effettivi, faranno parte del Collegio, in qualità di supplenti, un consigliere della Corte Suprema di cassazione, un consigliere di Stato, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un esperto nelle discipline economiche ed agrarie. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Collegio.

« I componenti il Collegio sono nominati con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'agricoltura e per le foreste relativamente alla scelta dei rappresentanti del Ministero medesimo e degli esperti.

« I componenti stessi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Collegio centrale ora in funzione rimane immutato nell'attuale sua composizione sino al 31 dicembre 1944 ».

Art. 4.

Gli articoli 1 e 17 del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1607, sono sostituiti, rispettivamente, dalle disposizioni che seguono:

« Art. 1. — Il Collegio centrale arbitrale di cui all'art. 30 del Regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, ha sede in Roma presso la Corte Suprema di cassazione.

« I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

« In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa temporaneamente le veci il magistrato della Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria, diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore al VII. Il dirigente l'ufficio predetto, qualora successivamente abbia cessato, per collocamento a riposo, dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potrà, su proposta del Collegio centrale arbitrale, essere confermato nell'incarico per un tempo non eccedente il compimento del 70° anno di età ».

« Art. 17. — Con le decisioni indicate nei precedenti articoli 14 e 16, il Collegio provinciale e il Collegio centrale arbitrale pronunciano anche sulle spese ai termini dell'art. 91 del Codice di procedura civile.

« Il Collegio provinciale, inoltre, liquida, in fine della decisione, i compensi ai propri componenti, tenendo conto dell'opera da ciascuno di essi prestata e dell'importanza della controversia decisa; assegna un compenso anche al segretario e determina se e quale parte dei compensi medesimi sia a carico dell'uno o dell'altro dei contendenti.

« Le parti possono proporre al Collegio centrale la revisione dei compensi predetti.

« Per le spese del relativo giudizio, si applicano le disposizioni degli art. 91 e seguenti del Codice di procedura civile ».

Art. 5.

Le occupazioni in via provvisoria di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e ai decreti successivi, già disposte, sono protratte sino ad un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, a condizione che l'esecuzione del piano generale di bonifica del comprensorio in cui ricadono i terreni occupati sia già iniziata o lo sia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sino a due anni dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, il presidente dell'Opera procede alla revisione dei contratti di concessione, a qualsiasi titolo, di beni immobili e può esigerne la modificazione qualora, per causa della guerra, siano avvenuti notevoli mutamenti nelle condizioni dei beni stessi, tali da renderne necessaria la sistemazione ai fini della bonifica.

In difetto di accordo sulle modificazioni da introdurre nel contratto, l'Opera può dichiararne la risoluzione, rimborsando il valore delle migliorie e la parte del corrispettivo di acquisto che le fosse stato già pagato.

Ogni controversia è devoluta al giudizio del Collegio centrale arbitrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIENTI — SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1944.
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 164. — EMANUEL

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1944.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi - Emissione trimestre luglio-settembre 1944.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1944, n. 46586, con il quale è stata autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 30 settembre 1944 di buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi con scadenza da 1 a 12 mesi distinti in nove serie contrassegnate con le lettere dell'alfabeto *A, B, C, D, E, F, G, H, I* del rispettivo valore di L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 con riserva di stabilire le caratteristiche dei titoli in parola;

Determina:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore emessi per il periodo 1° luglio-30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I,* sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro, e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione; matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati, rispettivamente: *A* e *B* su carta verde filigranata con testina dell'Italia; *C* su carta azzurra filigranata come sopra; *D* su carta grigia filigranata come sopra; *E* su carta verde filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione); le quattro serie *F, G, H, I,* su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D. P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica delle firme e della numerazione).

Il fondino nella parte centrale del buono, è composto da una tabella con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto; nella parte in alto del buono, dalla leggenda: Ministero delle Finanze - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro da uno spazio ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovoli, chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto da una corona Reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea bianca; al centro a sinistra di uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo

stemma dello Stato e leggenda circolare « Regno d'Italia », a destra da un identico spazio circolare per il timbro dell'ufficio emittente.

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca e racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, della misura di millimetri 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - esercizio 1944-45 - buono del Tesoro al portatore - il valore in lettere - la serie - la numerazione - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere - la data di scadenza - a sinistra la località dove fu rilasciato il buono - la data di rilascio e quella della valuta - la firma de « Il Controllore o il Capo della Sezione di Regia tesoreria » - la numerazione - a destra la firma de Il Direttore generale del Tesoro « Grassi » - la somma versata - il saggio - il numero della quietanza - la firma de « Il Tesoriere o Il cassiere di Tesoreria » - la serie ripetuta - Roma, 1° luglio 1944.

La matrice a sinistra del buono porta, su fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Tesoro al portatore - l'esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta, della scadenza - e della Sezione di Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice a destra del buono porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: contromatrice - buono del Tesoro al portatore - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - l'indicazione: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - della data di versamento - della valuta - della scadenza - della Sezione di Regia tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato - della somma effettivamente versata - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma da pagare in cifre.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con leggenda: « Direzione generale del Tesoro », stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I titoli sono stampati in colore bleu acciaio.

Per tutte le serie, le firme e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi emessi per il periodo 1° luglio - 30 settembre 1944 nei tagli da L. 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, 10.000.000 e distinti da una serie corrispondente alle lettere *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, sono del formato di carta rettangolare di mm. 450 × 135 e composti di una matrice a sinistra del buono al centro e di una contromatrice a destra. Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice, vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati le tre serie *A, B, E* per i tagli da L. 500, 1.000 e 10.000 su carta verde filigranata con testina dell'Italia; le serie *C* e *D* per i tagli da L. 2.000 e L. 5.000 rispettivamente su carta azzurrina e grigia filigranata come sopra (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Le quattro serie *F, G, H, I,* su carta azzurrina filigranata con motivi ornamentali intrecciati portanti una testina raffigurante Apollo e la sigla D.P. (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della numerazione).

Il fondino è composto da una tabellina con leggenda capillare - Buono del Tesoro - alternata dallo stemma Reale ed è interrotto nella parte alta del buono dalla leggenda « Ministero delle Finanze » - Direzione generale del Tesoro - in basso al centro in corrispondenza di un ovale con tratteggio ondulato orizzontale racchiuso da una cornicetta formata da mezzi ovali chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia e sormontata in alto una corona reale; negli angoli da quattro identici quadratini, ai lati da un rettangolo composto di cinque quadratini, in alto ed in basso, ai lati, di altri quattro rettangoli con tre quadratini ciascuno con motivo a linea nera e bianca; al centro a sinistra da uno spazio circolare con tratteggio ondulato orizzontale per il bollo a secco formato dallo stemma dello Stato e la leggenda circolare (Regno d'Italia).

I buoni portano una cornice formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con canicorrenti, nella misura di mm. 217 × 118 × 8.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - il valore in lettere - l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono - la Regia tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre ed in lettere - all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento. A sinistra in alto il numero della quietanza - l'indicazione: della Regia tesoreria in cui venne effettuato il versamento; delle date, di acquisto, della valuta e della serie. In basso: Roma e la data di emissione.

A destra in alto: esercizio 1944-45 e la numerazione - in basso: Il Direttore generale del Tesoro.

La matrice a sinistra del buono porta, su un fondino a motivi alternati identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: matrice - Buono del Te-

soro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato - delle date di versamento e della valuta - della Regia tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

La contromatrice a destra del buono porta, su un fondino a motivi alternati già descritto, le leggende: contromatrice - Buono del Tesoro nominativo - esercizio 1944-45 - la numerazione - la serie - il valore del buono in lettere - le indicazioni: della somma effettivamente versata presso la Regia tesoreria - della data di versamento - dell'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - della somma in cifra - della valuta - della Regia tesoreria presso la quale il buono è pagabile - dell'intestatario - del giorno di pagamento e quello di emissione.

In basso a sinistra della matrice e contromatrice e fuori della cornice del buono è posta la leggenda in carattere bastone capillare: Istituto Poligrafico dello Stato - Officina Carte-Valori.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda: Direzione generale del Tesoro, stampata su un fondino a motivi alternati già descritto.

Tutte le serie sono stampate in colore bleu acciaio.

Per tutte le serie la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi dei buoni del Tesoro ordinari delle suindicate serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1944

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 71. — LONGO

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1944.

Aumento del contributo a favore del Fondo di assistenza per gli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 29 aprile 1943, n. 433, che dà facoltà, per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, di modificare la misura dei proventi da destinarsi al Fondo di assistenza degli avvocati e procuratori, per far fronte, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, alla necessità di una più efficace assistenza ai professionisti danneggiati dalle offese belliche;

Visto il provvedimento 7 agosto 1944 con il quale il commissario straordinario per l'Ente predetto avvocato Salvatore Italia, nominato con decreto Ministeriale 18 luglio 1944, ha deliberato che il cinquanta per cento dei proventi, eccettuato quello relativo ai contributi personali annui degli iscritti, sia destinato al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Visti gli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza;

D'intesa con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la deliberazione 7 agosto 1944, con la quale il commissario straordinario per l'Ente di previdenza per gli avvocati e i procuratori ha disposto di destinare, in deroga agli articoli 16 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, e 101 del R. decreto 25 giugno 1940, n. 954, sull'Ente di previdenza, il cinquanta per cento dei proventi eccettuati i contributi personali annui degli iscritti, al Fondo di assistenza per gli esercizi 1944 e 1945 e in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 18 settembre 1944

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il R. decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1944.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, e relativo regolamento approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1778, successivamente modificato con i Regi decreti 9 giugno 1927, n. 1331, 5 dicembre 1928, n. 3036, 17 giugno 1929, n. 1149, 22 aprile 1937, n. 710, 22 luglio 1939, n. 1243, e 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane è sciolto.

Art. 2.

Il comm. dott. Giuseppe Vetrano, intendente di finanza di 1ª classe, è nominato commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1944

Il Ministro: SIGLIENTI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1944.

Scioglimento degli organi amministrativi dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, approvato con R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1546, e modificato con i Regi decreti 10 maggio 1928, n. 1298, 30 novembre 1933, n. 1928, 24 ottobre 1935, n. 2045, e 27 gennaio 1936, n. 200;

Considerato che gli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto, previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto si trovano attualmente nell'assoluta impossibilità di funzionare per la dispersione dei loro componenti, molti dei quali, di precedenti fascisti, risultano trasferiti al nord;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente l'estensione alle aziende ed agli istituti di credito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e sulla nomina di commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Gli organi amministrativi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 7 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono sciolti.

Art. 2.

L'avv. Dante Veroni è nominato commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta.

Art. 3.

L'avv. Alberto Canaletti-Gaudenti è nominato vice commissario di detto Istituto. Egli coadiuverà nell'esercizio delle sue funzioni il commissario — il quale gli potrà delegare, con propria deliberazione, parte dei suoi poteri — e lo sostituirà in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 4.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale delle Casse partecipanti che sarà, appena possibile, convocata per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1944

Il Ministro: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario straordinario per l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 1944, il dott. Giulio Sansonetti è stato nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina del vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 16 settembre 1944, registrato alla Corte dei conti, addì 28 stesso mese, registro Giustizia n. 1, foglio n. 172 - Testa, il dott. comm. Russo Aiello Antonio, notaio in Roma, è nominato vice commissario straordinario della Cassa nazionale del notariato con tutti i poteri spettanti al commissario cav. di gr. cr. eccellenza Giuseppe Micheli.

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 settembre 1944.

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,35
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	84 —
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,35

Media dei titoli del 26 settembre 1944.

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103,20
Id. 3,50 % 1902	»	95 —
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	93,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	83,75
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	93,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	93 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	93,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	93 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	83,25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 63 del 3 ottobre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 ottobre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata di Controllo

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società edizioni «Il Giornale d'Italia».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società anonima editrice «Il Messaggero».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della società «Il Ramo Editoriale degli Agricoltori».

DECRETO PRESIDENZIALE 22 SETTEMBRE 1944.

Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'Agenzia «Stefani».

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.